

LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA 2005

Ricordiamo che il prossimo 28 febbraio 2004 scade il termine per la consegna telematica della comunicazione Iva annuale, la quale sostituisce la compilazione e presentazione delle vecchie dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) Iva.

Il modello in argomento serve per comunicare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.

Si precisa che per la compilazione della comunicazione Iva non rilevano le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta, il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente, i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, verranno indicati nella dichiarazione annuale.

E' ancora opportuno sottolineare che non si tratta di una vera e propria dichiarazione Iva, ma di una comunicazione. Ciò comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 €uro. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.

Soggetti tenuti alla comunicazione Iva

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Soggetti esclusi dalla comunicazione Iva

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

- i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
 - i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10;
 - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo;
 - gli esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti esonerati dagli adempimenti IVA e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
 - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell'IVA nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
 - le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 nonché le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che avendo esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla citata legge n. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

- gli organi e le amministrazioni dello Stato; i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni; gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 €uro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

La presentazione della comunicazione IVA

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. La comunicazione può essere presentata in via telematica:

a) direttamente dal contribuente ;

I soggetti che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

I modelli di comunicazioni dati IVA si considerano presentati nel giorno in cui sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione dei predetti modelli è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

b) tramite intermediari abilitati.

Gli incaricati abilitati all'invio telematico (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) sono obbligati a presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Ricordiamo che l'accettazione delle comunicazioni è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

L'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" delle suddette comunicazioni, per essere poi trasmessa, unitamente ai dati contenuti nella comunicazione per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
- detta comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante,



unitamente all'originale del modello di comunicazione dati IVA ed alla restante documentazione per il periodo previsto per l'accertamento.

- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.